



COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

25 MAGGIO 2006

OGGETTO: Sicurezza alimentare: rintracciabilità; disciplina sanzionatoria.

Come preannunciato da tempo è stato pubblicato nella GURI n. 118 del 25 maggio il Decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 190 recante "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare."

Preliminarmente si ricorda che il nuovo Decreto è stato emanato ai sensi dell'articolo 3 della Legge comunitaria 2005 (Legge 18 aprile 2005, n. 62) che, come noto, consente al Governo di adottare decreti legislativi allo scopo d'inserire le necessarie disposizioni sanzionatorie nei regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della stessa Legge comunitaria.

Si ricorda inoltre che il Regolamento CE n. 178/2002, entrato in vigore il 1° gennaio 2005, rappresenta il primo atto normativo che l'Unione europea ha emanato dopo gli impegni assunti nel Libro bianco del 2001 in materia di sicurezza alimentare. Gli obiettivi che l'Unione si è prefissata hanno comportato una completa revisione della legislazione comunitaria sugli alimenti, finalizzata al raggiungimento di un più elevato grado di sicurezza nonché all'identificazione ed alla definizione delle responsabilità dei soggetti coinvolti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi destinati alla produzione alimentare. Uno degli strumenti più efficaci per meglio tutelare la salute dei cittadini è stato individuato nell'obbligo di tracciare gli alimenti ed i mangimi allo scopo di poterli, in ogni occasione, rintracciare.

Per rintracciabilità si intende quindi la possibilità di ricostruire, da valle a monte, il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata od atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime. Naturalmente per rintracciare un alimento da valle a monte è necessario prima tracciarlo da monte a valle.

Con l'articolo 1, il nuovo provvedimento definisce il campo di applicazione che riguarda gli articoli 18, 19 e 20 del regolamento n. 178/2002; questi ultimi trattano, appunto, la materia della rintracciabilità, la cui eventuale inosservanza ha reso ora necessaria l'emanazione di una disciplina sanzionatoria da parte delle Autorità di controllo.

L'articolo 2 stabilisce le sanzioni a carico sia degli operatori del settore alimentare che non hanno attivato un sistema od una procedura in grado di permettere agli Organi di vigilanza di individuare chi ha fornito loro un alimento, un mangime, un animale od una sostanza che entra a far parte di un alimento, sia a carico degli



operatori che non hanno attivato un sistema per individuare le imprese alle quali loro stessi hanno fornito un alimento, un mangime, un animale od una sostanza.

Si tratta, sostanzialmente, delle violazioni all'articolo 18 del regolamento n. 178.

Il mancato adempimento degli obblighi citati nell'articolo comporta, salvo che il fatto costituisca reato, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 4.500 euro.

In merito ai sistemi ed alle procedure di rintracciabilità si stima opportuno ripetere che le modalità con le quali gli operatori possono adempiere a tale nuovo obbligo sono autonomamente scelte ed applicate dagli stessi operatori in relazione alla dimensione, alla tipologia ed alla specificità dell'attività svolta. Quindi l'attivazione del sistema di individuazione della provenienza degli alimenti è stata rimessa alla discrezionalità del singolo operatore che può liberamente precisare le modalità operative che ritiene più idonee allo scopo di rintracciare gli alimenti prodotti o commercializzati, modalità che possono consistere anche nella mera annotazione manuale in un registro, così come nell'utilizzo di strumenti e programmi informatici.

Il comma 1 dell'articolo 3 stabilisce le sanzioni per la mancata osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 19 e 20, comma 1, del Regolamento 178; ossia quando gli operatori non attivano le procedure per il ritiro dal mercato di un prodotto ogni volta che hanno avuto motivo di ritenere che quel prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza.

Il comma 2, sempre dell'articolo 3, sanziona la mancata informazione all'Autorità competente dell'attivazione delle procedure di ritiro dal mercato.

Il comma 3, infine, sanziona la mancata collaborazione degli operatori con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati dal prodotto alimentare e si riferisce alle fattispecie di cui al comma 4 degli artt. 19 e 20 del regolamento comunitario.

Sempre salvo che il fatto costituisca reato:

- la violazione del comma 1 dell'articolo 3 (mancata attivazione delle procedure di ritiro) comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro;
- la violazione del comma 2 (mancata informazione all'autorità competente) il pagamento di una sanzione da 500 a 3.000 euro;
- la violazione del comma 3 (mancata collaborazione con le autorità) il pagamento di una sanzione da 2.000 a 12.000 euro.

L'articolo 4 stabilisce le sanzioni da applicare nel caso di violazione degli articoli 19 e 20 del regolamento, sia nel caso in cui gli operatori non hanno attivato un sistema di informazione efficace ed accurato sui motivi del ritiro quando il prodotto è arrivato al consumatore od all'utilizzatore finale, sia nel caso in cui non abbiano provveduto a richiamare l'alimento quando altre misure non sono sufficienti a garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica. I trasgressori sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.

Per chiarezza espositiva, si ripete che le operazioni di ritiro dal mercato di un prodotto anche potenzialmente pericoloso per la salute pubblica possono svolgersi sia quando il prodotto non è stato ancora immesso al consumo (ipotesi meno

problematica perché il prodotto è ancora nella disponibilità del circuito distributivo sia quando il prodotto è stato messo in vendita e, quindi, materialmente distribuito ai consumatori (ipotesi più problematica). L'azione di richiamo viene invece svolta dal distributore per informare i consumatori nei casi limite, della necessità di riconsegnare il prodotto oggetto del richiamo. In tale evenienza, è opportuno confrontarsi immediatamente con la locale A.S.L. per decidere se sia opportuno o meno svolgere un'azione di richiamo e quali mezzi informativi utilizzare per avvisare i consumatori.

L'articolo 5 prevede che, in caso di violazione degli articoli 19 e 20, comma 2, del Regolamento, gli operatori che svolgono attività di vendita al dettaglio che non incidono in alcun modo sulla loro sicurezza ed integrità sono sanzionati con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro quando non avviano le procedure per il ritiro dal mercato di prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare; alla stessa sanzione sono soggetti nel caso che non attuino gli opportuni interventi predisposti dal responsabile della produzione, trasformazione e lavorazione e dalle autorità competenti per il ritiro o richiamo degli alimenti.

L'articolo 6 sanziona (da 500 a 3.000 euro) il comportamento dell'operatore del settore dei mangimi nel caso in cui, fatte salve particolari disposizioni dell'Autorità competente, non abbia provveduto alla distruzione della partita, del lotto o consegna un mangime non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare.

L'articolo 7 (Disposizioni finali) prevede in caso di reiterazione delle violazioni, oltre l'applicazione della sanzione pecuniaria, anche la sospensione del provvedimento di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività, da dieci giorni fino ad un massimo di venti giorni lavorativi.

Infine le disposizioni e le sanzioni precedentemente descritte all'articolo 2 si applicano anche al settore vitivinicolo ed a quello relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

In conclusione, il Governo ha emanato una disciplina sanzionatoria che può essere definita moderata nei confronti di eventuali infrazioni di natura burocratica (mancata attivazione di sistemi e procedure per la rintracciabilità) mentre è stato particolarmente severo nel caso in cui l'operatore non attivi con immediatezza le procedure di ritiro di un prodotto, pur essendo a conoscenza che l'alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non risulta conforme ai requisiti di sicurezza.

Di seguito, una tabella riassuntiva delle sanzioni in esame:

TABELLA RIASSUNTIVA

Decreto Lgs. 05.04.2006 n. 190	
Obblighi degli operatori:	Sanzione amministrativa pecuniaria: (salvo che il fatto costituisca reato)
Art. 2 Mancata attivazione di sistemi e procedure per la rintracciabilità.	Da 750 a 4.500 euro.
Art. 3/1 Mancata attivazione procedura ritiro in caso di non conformità del prodotto.	Da 3.000 a 18.000 euro.
Art. 3/2	Da 500 a 3.000 euro.

Mancata informazione all'Autorità competente.	
Art. 3/3 Mancata collaborazione con l'Autorità competente.	Da 2.000 a 12.000 euro.
Art. 4 Mancata informazione ai consumatori od all'utilizzatore finale sul motivo del ritiro di un prodotto.	Da 2.000 a 12.000 euro.
Art. 4 Mancato richiamo di un alimento	Da 2.000 a 12.000 euro.
Art. 5/1 Dettaglianti prodotti preconfezionati: - mancata attivazione procedura ritiro in caso di non conformità del prodotto.	Da 500 a 3.000 euro.
Art. 5/2 Dettaglianti prodotti preconfezionati: - mancata attivazione interventi disposti dal responsabile della produzione o dall'Autorità competente.	Da 500 a 3.000 euro.
Art. 6 Mangimi: - mancata distruzione del lotto.	Da 500 a 3.000 euro.
Art. 7 In caso di reiterazione:	Sospensione da 10 a 20 giorni del provvedimento di autorizzazione.

FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI